



COMUNE di ASSEMINI
Servizi Educativi, Culturali, Sociali, Sport

Ordinanza Sindacale n. 22 del 24 aprile 2020

OGGETTO: ORDINANZA DI CHIUSURA DELLA COMUNITA' INTEGRATA "omissis" SITA AD ASSEMINI IN "omissis" – GESTITA DALL'IMPRESA "omissis" – TITOLARE "omissis"

LA SINDACA

Premesso che:

l'art. 11 della legge 328/2000 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" stabilisce che i servizi e le strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1 comma 5, sono autorizzati dai Comuni e che l'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge regionale che recepisce ed integra, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera c) con decreto del Ministero per la solidarietà sociale, sentiti i ministri interessati e la conferenza unificata di cui all'art. 8 del D. Lgs. N. 281/97;

Visti:

- la Legge Regionale n. 23/2005, articolo 40;
- il Decreto Presidente Regione n. 4/2008, articoli da 27 a 37;
- l'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/7 del 29.10.2018 - "Requisiti specifici per le singole tipologie delle strutture e disposizioni su autorizzazioni, accreditamenti. Linee guida. Approvazione definitiva";
- la Legge Regionale n. 24/2016 "Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi", articoli da 29 a 45;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 10/13 del 27.2.2018 "Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l'edilizia – SUAPE - 2018";

Vista la pratica SUAPE. Nr. "omissis", della struttura residenziale integrata "omissis"

Visto il verbale 48/20 del 08 aprile 2020 del Dipartimento di Prevenzione dell'ATS da cui risultano le seguenti non conformità:

- La struttura per l'approvvigionamento di acqua potabile utilizza esclusivamente un pozzo non registrato, pur se nel piano di autocontrollo è dichiarato che l'approvvigionamento idrico avviene tramite la rete comunale ABBANOA, inoltre, la misurazione del tasso di cloro ha evidenziato dei valori di 5,7 mg/l, quindi, l'acqua non è idonea per l'uso potabile umano;
- Irregolarità nella preparazione e somministrazione dei pasti in merito all'applicazione del piano di autocontrollo;

Atteso che nello stesso verbale, l'ATS ha provveduto ad impartire precise prescrizioni:

- Dotarsi di approvvigionamento idrico idoneo per la preparazione e somministrazione dei pasti;
- Isolare dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile il pozzo la cui acqua non deve essere utilizzata per uso potabile umano;

Visto il verbale 49/20 del Dipartimento della Prevenzione dell'ATS del 20 aprile 2020, dal quale si rileva che:

- l'OSA non ha ottemperato al provvedimento n°48/20 del 8 aprile 2020;
- la struttura non è dotata di acqua idonea al consumo umano, di cui al D.Lgs.31/2001;
- l'OSA ha omesso di notificare per la registrazione, ai sensi del Reg. CE 852/04, le modalità di approvvigionamento idrico potabile;
- l'acqua erogata risulta non conforme;
- l'OSA ha omesso di notificare all'Autorità Sanitaria la variazione del ciclo produttivo per la registrazione, ai sensi del Reg.CE 852/04;
- alla ricezione dei pasti, la struttura ricevente non effettua alcuna attività di controllo;

Viste, altresì, le note del Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali e Sport del 1 aprile 2020 trasmessa attraverso il portale SUAPE, del 7 Aprile 2020 prot.12672, del 9 aprile 2020 prot.13290, del 20 aprile 2020, prot. n. 14699, del 22 Aprile 2020 prot.15245, dalle quali si evince una grave e contestata carenza documentale, presente *ab origine* nella pratica in oggetto;

Preso atto che, all'interno della Comunità Integrata "*omissis*" risultano essere presenti n° 14 ospiti le cui generalità sono conservate agli atti del Servizio Sociale;

Visto gli articoli 50, comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto indifferibile ed urgente tutelare la salute e la sicurezza degli anziani presenti nella struttura;

Atteso che, a seguito dell'emergenza epidemiologica in atto, gli anziani ospiti della struttura in argomento sono stati sottoposti, di recente, all'esecuzione del tampone per la ricerca del COVID 19 e che si è ancora in attesa dei relativi referti;

Visto l'art.650 del Codice Penale

ORDINA

Al Sig. "*omissis*", titolare dell'impresa "*omissis*", che gestisce la Comunità Integrata "*omissis*" sita ad Assemini in "*omissis*", per le motivazioni tutte riportate nella narrativa che precede:

- La chiusura, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica del presente provvedimento, dell'attività della Comunità Integrata "*omissis*" operante ad Assemini in "*omissis*" e lo sgombero degli anziani ospiti entro lo stesso termine;
- Di dotarsi, immediatamente e senza indugio, di un sistema di approvvigionamento di acqua potabile mediante autocisterna, con esclusione di utilizzo dell'acqua del pozzo nell'impianto idrico-sanitario dell'edificio, in quantità sufficiente al numero degli ospiti e degli operatori presenti giornalmente in struttura, fino all'ultimo giorno di permanenza degli ospiti nella struttura

ORDINA ALTRESÌ

Al sig. "*omissis*", titolare dell'impresa "*omissis*", che gestisce la Comunità Integrata "*omissis*" sita ad Assemini in "*omissis*" di dare tempestiva e giornaliera comunicazione:

- Al Comune di Assemini e al Dipartimento della prevenzione dell'ATS, relativa all'approvvigionamento di acqua potabile, mediante autocisterna, con esclusione di utilizzo dell'acqua del pozzo nell'impianto idrico-sanitario dell'edificio;
- Al Comune di Assemini – Servizio Sociale - in merito al numero degli ospiti presenti in struttura, ogni giorno dal momento della notifica della presente ordinanza, fino al decimo giorno, entro il quale, dovranno essere terminate le operazioni di sgombero degli ospiti.

DISPONE

Che l'ordinanza:

sia notificata al sig. "*omissis*", titolare dell'impresa "*omissis*"

sia trasmessa per la notifica, l'esecuzione e la vigilanza alla Polizia Municipale;

sia trasmessa agli ospiti e/o familiari/tutori di cui all'elenco riservato agli atti dell'Ufficio Servizio Sociale;

sia trasmessa, per quanto di competenza, al Comando Carabinieri per la Sanità – NAS di Cagliari; alla Stazione dei Carabinieri di Assemini; al Distretto Socio Sanitario di Assemini, Al Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura e Sociale – Sede; Al Responsabile dei Servizi Pianificazione Territoriale, Edilizia Privata, Pubblica, Vigilanza Edilizia, Condoni, Patrimonio, Duaap Edilizi, Pubblico Spettacolo– SEDE; All'albo Pretorio

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza:

- Si provvederà d'ufficio a spese della Società "*omissis*";
- Si provvederà a segnalare all'autorità giudiziaria il contravventore ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Contro la presente ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR della Sardegna entro 60, *ovvero*
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 24 aprile 2020

LA SINDACA
Sabrina Licheri

(firmato digitalmente)